

Il Governo impugna la legge Solinas sulla pianificazione

SARDEGNA

La tutela del paesaggio non è competenza primaria della Regione

Giuseppe Latour

Numerosi aspetti di illegittimità costituzionale. Almeno secondo le contestazioni dell'esecutivo. Come anticipato nei giorni scorsi (si veda «Il Sole 24 Ore» del 6 agosto), è stata formalmente impugnata dal Governo la legge 21/20 della Regione Sardegna sull'interpretazione autentica delle regole in materia di Piani paesaggistici regionali.

La legge, fortemente voluta dal governatore Christian Solinas per semplificare le procedure attuali, si occupa di fissare una serie di deroghe alle regole applicate finora in materia di Piano paesistico regionale. Con l'effetto di sottrarre alla pianificazione congiunta tra Regione autonoma della Sardegna e ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo la fascia costiera, le zone agricole e i beni identitari (alcuni edifici di valenza storico-culturale).

Rispetto a questo assetto i profili criticabili, secondo la ricostruzione dell'esecutivo, sono diversi. Anzitutto, l'articolo 3 dello Statuto speciale della Sardegna spiega che la potestà legislativa regionale in materia di edilizia e urbanistica deve essere esercitata «in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica». Le previsioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, quindi, vanno comunque rispettate.

È, invece, una prerogativa dello Stato la potestà legislativa esclusiva in materia di «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali», come stabilito dall'arti-

colo 117 della Costituzione. Secondo il Governo, la legge entra «unilateralmente e non con la pianificazione condivisa prevista» in queste materie.

L'impugnativa ricorda, infatti, come la Corte costituzionale abbia di recente spiegato che lo Stato, nei confronti della Regione Sardegna, mantiene «il potere di vincolare la potestà legislativa primaria dell'autonomia speciale attraverso l'emanazione di leggi qualificabili come riforme economico-sociali». La tutela del paesaggio rientra, senza dubbio, tra le materie regolate da queste riforme. «Non vi è dubbio alcuno, pertanto, - prosegue l'esecutivo - che la Regione Sardegna non gode di potestà normativa primaria in materia di tutela del paesaggio».

Fatte queste premesse, il Governo indica quattro violazioni. Viene violato l'obbligo di copianificazione tra Stato e Regioni per i beni elencati dalla legge. Viene superato il divieto di interpretazione autentica con portata retroattiva. Viene violato il principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni: «Mediante la legge regionale in esame - si legge nel testo -, la Regione Sardegna si sottrae ingiustificatamente al proprio obbligo di redazione congiunta con il ministero per i Beni e le attività culturali del piano paesaggistico».

Infine, le norme regionali «comportano un generale abbassamento del livello di tutela contrastando anche con l'articolo 9 della Costituzione, ai sensi del quale il paesaggio rappresenta valore primario e assoluto». La legge impugnata punta, infatti, «a consentire alla Regione di intervenire unilateralmente nella determinazione della disciplina d'uso dei beni paesaggistici». Una previsione che, per l'esecutivo, è palesemente incostituzionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

